

“DSA/BES DALL’ INDIVIDUAZIONE AL PDP” mini-guida

A cura dello
Sportello Inclusione-
IIS “L. da Vinci - Nitti”
– POTENZA



I.I.S. "L. da Vinci -Nitti "
POTENZA



SPORTELLINO INCLUSIONE

CONSULENZA SULLA
DIDATTICA INCLUSIVA
E USO DELLE TIC

PER DOCENTI,
ALUNNI E FAMIGLIE

CONSULENZA

- PEI e PDP
- Strategie inclusive, misure dispensative e strumenti compensativi
- Tecnologie generiche come strumenti inclusivi
- Uso di piattaforme e software gratuiti, open source
- Enti, Associazioni e servizi CTS



Orari

LUNEDI: ore 9:05-10:05
(prof.ssa **CERALDI** - Referente Disabilità)

LUNEDI: ore 10:05 -12:05
(prof.ssa **ROSATI** - Referente TIC e BES)

MERCOLEDI: ore 10.05-11.05
(prof.ssa **RAGO** - Referente BES E DSA)

VENERDI: ore 9:05-11:05
(prof.ssa **CERALDI** - Rreferente Disabilità)

Contattaci al seguente indirizzo
inclusioned@davinci-nitti.edu.it

Cosa si intende per BES?

- **Condizione** che vive uno studente che non risponde nella maniera attesa al curriculum o non riesce a fronteggiare il normale ambiente di classe **senza aiuto aggiuntivo**.

Alunni che presentano una **richiesta di specifica attenzione**, di cui prendersi cura.

Chi sono i BES?

DISABILITA'
(LEGGE 104/92)

- psicofisico
- sensoriale
- motorio
- autismo

DISTURBI EVOLUTIVI
SPECIFICI

- DSA (Legge 170/2010)**
- disturbi specifici linguaggio
- disturbo della coordinazione motoria
- disprassia
- disturbo non verbale
- disturbo dello spettro autistico lieve
- A.D.H.D . disturbo attenzione e iperattività
- funzionamento cognitivo limite
- DOP (oppositivo – provocatorio)

SVANTAGGIO

- Socioeconomico
- Linguistico
- Culturale
- Disagio comportamentale/relazionale
- Altre difficoltà (Malattie, Traumi, Dipendenze ...)

QUALI SONO LE **NORME** DI RIFERIMENTO?

DSA	<ul style="list-style-type: none">• <u>Legge 170/ 2010: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito Scolastico</u>• Decreto attuativo e <u>Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, luglio 2011</u>
BES	<ul style="list-style-type: none">• <u>Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012</u> “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” .• <u>Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013</u> “Indicazioni operative sulla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”• <u>Nota MIUR 27 giugno 2013</u> “Piano Annuale per l’Inclusività. Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013”.• <u>Nota MIUR 22 novembre 2013</u> “ Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013-2014. chiarimenti”

Cosa si intende per difficoltà?

Nota MIUR 22/11/2013

Ordinarie difficoltà di apprendimento

«**Momenti** di difficoltà nel processo di apprendimento, che possono essere osservati per periodi temporanei in ciascun alunno».

Gravi difficoltà di apprendimento

«**Difficoltà** che hanno carattere **più stabile** e che presentano un maggior grado di complessità e richiedono notevole impegno affinché siano correttamente affrontate»

Disturbo di apprendimento

Disturbo che ha carattere **permanente** e base neurobiologica”

Personalizzazioni
informali

Personalizzazioni
Strutturate
PDP

Cosa si intende per DIAGNOSI e CERTIFICAZIONE?

(chiarimento Nota MIUR 22/11/13)

DIAGNOSI

- **Giudizio clinico**, attestante la presenza di una **patologia o di un disturbo**, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto agli albi delle professioni sanitarie
- **non certificabili** (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo...), ma hanno un **fondamento clinico**

CERTIFICAZIONE (Legge 104; Legge 170)

- **Documento con valore legale**, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle **misure** previste da precise **disposizioni di legge**.
- **Le strutture pubbliche** (e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano "certificazioni" per alunni con disabilità e DSA

Cosa può fare la scuola di fronte ad una DIAGNOSI? (**Nota MIUR 22/11/13**)

I C.d.C. o i team dei docenti **POSSONO individuare**, anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti, casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, **formalizzati nel PDP**, la cui **validità** rimane comunque circoscritta **all'anno scolastico di riferimento**



I C.d.C., esaminata la documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, **possono avvalersi** per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli **strumenti compensativi e delle misure dispensative** previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011).

Quando la scuola deve redigere un PDP?

È OBBLIGATORIO

In presenza di **certificazione** di **Disturbo Specifico di Apprendimento** (con tutti codici che iniziano con F 81 dell' ICD-10).

“E' necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente tutti quelli compresi nella categoria F81: Disturbi evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della lettura e/o della scrittura e/o del calcolo).” (Art. 3, comma 1, “Elementi di Certificazione Diagnostica” della Conferenza Stato-Regioni per Diagnosi DSA)

E' UNA SCELTA DELLA SCUOLA

In presenza di diagnosi **di Disturbo Evolutivo** (diverso dai DSA) come ADHD, Disturbo del Linguaggio, Disturbo Coordinazione Motoria o visuo-spaziale. In presenza di *difficoltà di apprendimento*, **svantaggio socio-culturale o alunni stranieri**.

*“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno diritto alla certificazione di Disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è **autonomo nel decidere se formulare o non formulare** un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”* (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363)

E se i genitori fanno richiesta?

La CM n. **2563/13** chiarisce che, nel caso di **richieste di genitori corredate da diagnosi che non hanno dato diritto a certificazione di disabilità o di DSA**, il Consiglio di classe (o team di docenti) è pienamente autonomo nel decidere se procedere alla redazione o meno del PDP, verbalizzando, nell'uno o nell'altro caso, le motivazioni della decisione.

Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA¹, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.

E' quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento.

CM, 22 novembre 2013. Prot. n. 2563

E nel caso di alunni stranieri?

La CM n. 2563/13 chiarisce che, nel caso di **alunni stranieri**, essi necessitano principalmente di **interventi** volti all'apprendimento della **lingua italiana** e solo eccezionalmente si può far ricorso a un PDP.

REDIGERE UN PDP - CHI E QUANDO?

La compilazione spetta alla
Scuola

Se vi è **diagnosi** di DSA si
compila **entro 3 mesi**.

Può essere redatto anche ad
anno scolastico inoltrato

Il PDP dovrebbe essere operativo
entro 3 mesi dalla presentazione
della documentazione diagnostica
a scuola (per le diagnosi di DSA).

Se si frequenta una classe terminale
(esami di Stato), è
invece richiesto che la diagnosi sia
presentata **entro il 31 marzo**
dell'anno in corso

*"La scuola predispone,
nelle forme ritenute
idonee e in tempi che
non superino il primo
trimestre scolastico un
documento che dovrà
contenere almeno le
seguenti voci, articolato
per le discipline
coinvolte dal disturbo"*

(DM n°5669 12/7/2011)
(CM n° 8 del 6/3/2013)

Chi firma?

IL PDP

è un accordo di reciproca collaborazione tra scuola e famiglia.

va firmato da Dirigente scolastico (o da suo delegato), dai docenti e dalla famiglia
(pag. 2 della CM n° 8 del 6/3/2013)

non è indispensabile per tutti i BES

La scuola può mettere in atto delle strategie didattiche di intervento senza formalizzarle nel PDP

In tal caso non è necessaria alcuna firma da parte della famiglia

Chi può fare **diagnosi** di DSA?

- La **valutazione DSA** comincia solitamente con le **osservazioni** riportate dai **docenti** (*sulla base di griglie di osservazione in uso nella scuola*) e dai **genitori** che notano la presenza di difficoltà nelle attività scolastiche del bambino e /o del/la ragazzo/a.
- Il/la bambino/a il/la ragazzo/a viene valutato nel suo **funzionamento sociale e psicologico** da professionisti **sanitari**.
- La **diagnosi DSA** può essere effettuata da **psicologi privati**, dai **centri accreditati** e dalle **Asl** di competenza
- Solitamente viene fornita una **relazione finale** che attesta che il/la bambino/a il/la ragazzo/a rientra nei criteri diagnostici per la Dislessia o altro Disturbo Specifico dell'Apprendimento.

Chi può rilasciare **certificazione** di DSA?

- La certificazione DSA è un **terzo step** della valutazione.
- È un documento rilasciato da “specialisti o strutture accreditate” (Legge n. 170/2010) che soddisfano un insieme di criteri inclusi della *Consensus Conference*.
- La **certificazione** ha lo scopo di **attestare** la presenza di un **Disturbo Specifico dell'Apprendimento** e rappresenta pertanto un **documento utile ai fini scolastici in quanto consente di attivare il PDP**

Chi può fare una **diagnosi/certificazione** di DSA che sia valida a scuola?

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)"
Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
Repertorio Atti n. 40 del 25 luglio 2012

- **In tutte le regioni sono valide le diagnosi delle ASL e**
- Per le diagnosi **emesse privatamente?**
 - Regioni in cui le scuole sono tenute ad accettare **tutte le diagnosi private;**
 - Regioni in cui le scuole sono tenute ad accettare **le diagnosi private purché convalidate dalla ASL;**
 - Regioni in cui le scuole sono tenute ad **accettare le diagnosi private solo se emesse da centri o équipe accreditate dalla ASL;**
 - Regioni in cui le scuole sono **tenute ad accettare soltanto le diagnosi emesse dalla ASL** (o dalle Aziende Ospedaliere e Universitarie e dalle IRCSS – Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico).

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)" del 25 luglio 2012

Art. 1

Attivazione del percorso diagnostico

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono e raccomandano che la diagnosi di DSA debba essere tempestiva e che il percorso diagnostico debba essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 170/2010, e in esito alle procedure di riconoscimento precoce, di cui al comma 3 del medesimo articolo 3.
2. Le Regioni e le Aziende sanitarie si impegnano ad adottare le misure organizzative che consentono di attivare tempestivamente la consultazione per DSA.
3. I servizi pubblici e i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i. effettuano il percorso diagnostico e il rilascio delle certificazioni in coerenza con le indicazioni della *Consensus Conference*. La diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò avviene.
4. Nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal Servizio sanitario nazionale non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell'iter diagnostico superi sei mesi, con riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione, le Regioni, per garantire la necessaria tempestività, possono prevedere percorsi specifici per l'accREDITAMENTO di ulteriori soggetti privati ai fini dell'applicazione dell'art 3 comma 1 della legge n.170 del 2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

E in **Basilicata**?

La Basilicata ha rappresentato un'avanguardia emanando nel 2007 una legge regionale in materia di dislessia, ma non è stato specificato nulla in merito alla validità delle diagnosi private e ad eventuali accreditamenti di équipe o strutture private.

Cosa possono fare i **genitori** per ottenere la certificazione DSA?

- I genitori possono decidere se:
 - 1) affidarsi alla **Asl** e richiedere la **valutazione diagnostica** e la successiva **certificazione DSA**.
 - 2) rivolgersi a uno **psicologo privato** e ricevuta la diagnosi DSA farla validare dalla Asl di competenza. In caso di esito positivo l'Asl rilascerà la **certificazione DSA**.
- Effettuare la **diagnosi DSA da privati** comporta un costo a carico della famiglia; tuttavia questa procedura consente **di abbreviare i tempi** e di agire tempestivamente in ambito scolastico.

Cosa può fare la **scuola** in presenza di **diagnosi di DSA** rilasciata da **struttura privata** oppure in attesa di certificazione ASP?

- Le famiglie, rivolgendosi **al professionista privato**, hanno la possibilità di abbattere sia i lunghi tempi di molti enti pubblici, sia i costi elevati di tanti enti accreditati, attivandosi per una diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi come previsto dalla legge quadro dei DSA (**comma f, art 2, L. 170/10**).
- I docenti, **sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche**, carenze riconducibili al disturbo, **possono accettare** la diagnosi di DSA emessa da strutture private per la piena applicazione della Legge 170/10 e DM 5669 12/7/2011, in attesa della certificazione rilasciata da una struttura pubblica

E nel caso dei **BES** che non presentano certificazione di DSA o Disabilità?

Qualora si proceda alla stesura di un PDP, in assenza di certificazione clinica, il Consiglio di classe deve **motivare, verbalizzandole**, le ragioni che hanno determinato la personalizzazione dell'apprendimento, sulla base di **considerazioni di carattere pedagogico-didattiche**.

Leggiamo cosa è previsto nella normativa
(Pag. 2 e 3 della CM MIUR n° **8 del 6/3/2013**).

- *Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una **diagnosi di DSA** rilasciata da una struttura **privata**, si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate - di **adottare preventivamente le misure previste** dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Pervengono infatti **numerose** segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine dell'anno scolastico ad ottenere la certificazione, **permangono senza le tutele** cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) **adottando** comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono.”*

In sintesi, cosa devono fare i CDC del L. da Vinci –Nitti?

Alunni con BES	Come lo individuo	Cosa faccio	Per quanto tempo
Disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992	Disabilità intellettiva Disabilità sensoriale e motoria Altra disabilità	PEI	Sempre ma con modifiche annuali.
Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o con diagnosi)	DSA Legge 170/2010 In attesa di certificazione, va bene diagnosi di specialista privato. (CM n° 8 del 6/3/2013)	PDP	Sempre ma con modifiche annuali.
	Diagnosi di ADHD - Bordeline cognitivi -Disturbi evolutivi specifici <i>Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.” CM n° 8 del 6/3/2013</i>	Strategie didattiche non formalizzare <i>oppure</i> PDP (se il CdC lo ritiene opportuno) “Il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione” (Nota MIUR del 22/11/2013, n°2363)	Circoscritto nell’anno scolastico di riferimento e messo in atto per il tempo strettamente necessario. CM n° 8 del 6/3/2013
Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale	Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.”		

PRIMA DELLA DIAGNOSI

- Interventi di **identificazione precoce** dei casi sospetti attraverso l'osservazione di **prestazioni atipiche**.
 - osservazioni informali
 - osservazioni formali
- Adeguate attività di **recupero** didattico mirato.
- Se le difficoltà persistono **informare le famiglie**

DIAGNOSI

1. Famiglia richiede una **valutazione ai servizi**
2. Il **Servizio Sanitario Nazionale** (o specialista e/o struttura accreditata) attiva **l'iter diagnostico**: neuropsichiatra infantile o psicologo con specifica competenza effettua valutazione specialistica.
3. Viene rilasciata **diagnosi**/certificazione alle famiglie.
4. Famiglia consegna la diagnosi alla scuola.
5. La diagnosi deve riportare la **descrizione specifica del disturbo**.
6. Il Dirigente Scolastico riceve la diagnosi, l'acquisisce al **protocollo** riservato e la condivide con il gruppo docenti
7. Viene formulato il **PDP**

PDP

- **Strumento** del Consiglio di Classe
- Redatto C.D.C. dopo aver preso visione della **diagnosi**.
- Redatto all'inizio dell'anno scolastico per gli alunni che sono già IN POSSESSO di diagnosi. Redatto in corso d'anno scolastico per gli alunni che acquisiscono la diagnosi.
- Il PDP DEVE essere consegnato alle **famiglia IN COPIA**.
- I **Disturbi Specifici dell'Apprendimento SONO DATI SENSIBILI**, quindi coperti da privacy (non se ne può parlare se non si è autorizzati dai genitori i quali non sono obbligati a consegnare a scuola la dichiarazione dello specialista).
- Se i genitori non consegnano la diagnosi, l'allievo non può essere considerato "DSA", **ma si terrà conto delle difficoltà di apprendimento**.